

RELAZIONE, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 c. 28 Legge n. 244/07

Come noto il dettato dell'art. 2 comma 28 della Finanziaria 2008 dispone una drastica riduzione alle forme associative alle quali un Comune può partecipare.

Esso così recita: "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 30 settembre 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali";

Da una verifica degli atti in possesso di questo Ufficio, il Comune di Melendugno fa parte di una serie molteplice di forme associative, nelle forme e modalità più diverse.

Il Testo Unico degli Enti locali prevede infatti nel Capo V intitolato "Forme Associate", a fianco alle fattispecie di cui all'art. 31, 32 e 33 (rispettivamente, consorzi, unioni dei Comuni, esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni), alle quali la normativa predetta fa espressamente riferimento, anche l'ipotesi dell'art. 30, ossia la **Convenzione**. Nella sostanza si tratta di una forma più semplice e snella per una gestione in comune di funzioni e servizi tra comuni, che si differenzia dalle altre perché non viene creata una nuova realtà giuridica distinta e separata dai comuni che vi partecipano. Detto questo, eventuali situazioni riconducibili a tale istituto sono escluse dal novero normativo e pertanto per queste non c'è alcun obbligo di individuare, nel caso di adesione multipla, quella da far "sopravvivere". Fanno parte di detta fattispecie:

- **P.I.S. n. 12** "Itinerario turistico culturale Normanno Svevo Angioino", approvato con D.C.C. n. 10 del 12.04.2005;
- Convenzione per la redazione del Piano Strategico di **AREA VASTA** 2005/2015, approvata con D.C.C. n.22 del 24.05.08;
- **P.I.T. n. 8** "Sviluppo ed innovazione dell'economia agricola e rurale attraverso l'integrazione e la diversificazione produttiva – area Jonico-salentina", approvato con D.C.C. n. 37 del 16.04.2003;

Sono escluse dal dettato normativo anche quelle forme sovracomunali derivanti da leggi nazionali e regionali oltre che quelle relative ai rifiuti e all'acqua, quali:

- l'Ambito di Zona per i Servizi Sociali (L.R.17/03);
- l'Ambito Territoriale Ottimale Lecce 1 (d.Lgs. n. 152/2006) per la gestione dei rifiuti urbani;
- l'Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia – A.A.T.O. Puglia, costituito in applicazione della legge regionale n. 8 del 26/03/2007 e art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggia, in attuazione D.G.R. n. 4788 del 30/05/1980;

Detto questo, si elencano i **consorzi facoltativi (art. 31)** ai quali il Comune aderisce :

- **Consorzio di Comuni per la gestione unitaria di servizi: trasporti, Sport, Sportello unico.** Si tratta di un consorzio al quale il Comune ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2000;
- **Società consortile a responsabilità limitata “Gruppo di azione locale Grecia salentina a.r.l.”**, istituita nel 1996 a seguito della D.C.C. n. 13 del 08.02.1995 ;
- **Società consortile mista pubblico privata a responsabilità limitata denominata “Isola Salento “**, istituita nel 2003 a seguito della D.C.C. n. 39 del 16.04.2003;
- **Società Consortile Cleanpower s.c.r.l.**, adesione a seguito di D.C.C. n. 18 del 27.07.2005 : con essa il Comune acquista l’energia per la pubblica illuminazione ;
- **CUIS**, Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino, con adesione negli anni ’60, quota annuale € 2.000,00;
- **Consorzio S.I.S.R.I.** di LECCE, ente strumentale della regione Puglia istituito ai sensi della L.R. 31 del 1986, adesione con D.C.C. n. n. 105/89, ex A.S.I. adesione D.C.C. n. 362/1973.
- **Consorzio dei Comuni Messapi**, adesione con D.C.C. n. 19 del 26.04.1999;

Riguardo le **Unioni dei Comuni (art. 32)** il Comune ha costituito nel 2004 con D.C.C. n. 43 del 28.09.2004 l’Unione dei Comuni denominata **“Terre di Acaya e di Roca”**.



Non meglio definite forme di “accordi” intercomunali o con altri enti sono :

- convenzione intercomunale dell’Area Museale denominata **“Terre d’Oriente”**, approvata con D.C.C. n. 07 del 18.03.2005;
- protocollo di intesa tra ass. culturale UNIROCA, Comune di Melendugno e Università di Lecce per valorizzazione area Roca Vecchia, approvata con D.C.C. n. 04 del 30.01.2006;
- protocollo di intesa “promozione turistica”, approvato con D.G.C. n. 381 del 13.12.99;
- **AICCRE**, adesione con D.C.C. n. 55 del 21.04.1989, costo annuale € 345,00;
- Associazione nazionale **“Città dell’Olio”**, approvata con D.C.C. n. 54 del 28.11.2007, quota sociale € 1033,00;
- **ANCI**, adesione nel 1980 , costo annuale € 2020,00;

Altre situazioni sono:

- società mista “Barocco Terra del Sole “, adesione con D.C.C. n. 56 del 27.06.03;

Alla luce di detta istruttoria occorre che il Consiglio si esprima sulla disposizione di legge in oggetto. La proposta è quella di mantenere :

- 1) quale ente riconducibile nell’art. 31 del TUEL (consorzio) il Consorzio GAL Isola Salento;
- 2) quale ente riconducibile nell’art. 32 del TUEL (Unione dei Comuni) : l’Unione dei Comuni “terre di Acaya e di Roca”;
- 3) quale soggetto afferente all’art. 33: non sembrano sussistere tra le forme associative al quale il Comune partecipa forme riconducibili a detta fattispecie, salvo ovviamente quelle obbligatorie per legge e pertanto, in quanto tali, escluse.

Detta scelta deriva dalle seguenti motivazioni: le suddette forme associative risultano essere:

- assolutamente strategiche per l’attuazione di una serie di attività rilevanti per questa Amministrazione;
- strumenti per poter ottenere finanziamenti altrimenti non raggiungibili per questo Ente;
- quelle che più di altre hanno comportato benefici economici e non a questo Ente;
- preferibili alle altre analoghe istituzioni ritenute quest’ultime non indispensabili per l’attività dell’Ente e pertanto fonte di possibile risparmio economico.

Inoltre, al fine di razionalizzare e ridurre i costi per il Comune derivanti dalla partecipazione alle varie forme associative, anche al di fuori di quelle che obbligano alla scelta (art. 31, 32 e 33 del TUEL), si propone di recedere dalla partecipazione di AICCRE, mantenendo quella dell’Associazione Città dell’Olio ed ANCI, in quanto rispettivamente essenziali e strategiche, l’una per la vocazione agricola del territorio e per la promozione delle attività produttive inerenti l’olivicoltura e l’altra per l’autorevolezza e l’istituzionalità dell’associazione.